

MAGISTRATI TRA DUE TERRORISMI *

Luciano Violante



SOMMARIO 1. Classe dirigente e opinione pubblica. — 2. Pietosi e disattenti — 3. La doppia ragione di Stato. — 4. Un diverso ecosistema. — 5. Tre distinte funzioni. — 6. La delega. — 7. L'arretramento della soglia di punibilità. — 8. I "pentiti". — 9. Un diritto penale del nemico? — 10. La prima smentita.

1. Classe dirigente e opinione pubblica

L'Italia è stata colpita tra la fine degli anni Sessanta e l'inizio degli anni Novanta da due diversi terrorismi: il terrorismo nero e il terrorismo rosso. Al primo si possono accomunare le stragi e i tentativi di colpo di Stato.

Le reazioni dell'ordinamento giuridico e delle istituzioni politiche sono state diverse. Anche il ruolo dei magistrati è stato diverso, da scopritori di connivenze tra eversori neri e settori di pubblici apparati, spesso tragicamente imposte da una ragione di stato internazionale, a protagonisti indiscussi delle strategie legislative, della mobilitazione popolare e del contrasto giudiziario al terrorismo rosso.

Il terrorismo nero, le stragi, i tentativi di colpo di Stato avevano l'obiettivo di prevenire e combattere il rischio di una svolta a sinistra del paese e, quindi, di consolidare il sistema politico o di sostituirlo con uno che avesse più affidabili caratteri reazionari. Le indagini giudiziarie si imbattono in casi di marcata infedeltà di funzionari pubblici appartenenti alle forze di polizia e ai servizi di sicurezza, in depistaggi tentati o consumati, in scetticismo e sottovalutazioni da parte di alcuni esponenti politici di maggioranza e degli organi di informazione a loro vicini.

Nei confronti di queste forme eversive, a differenza di quanto poi avvenne per il terrorismo rosso (e per la mafia), non maturarono specifiche iniziative legislative. Una parte significativa dell'*establishment* temeva che queste indagini, andando troppo avanti, potessero mettere in discussione la loro legittimità.

* Si tratta del testo, corredato di alcune essenziali note, della relazione al convegno su "*Strategie di contrasto: terrorismo, mafia e storia d'Italia. Un dialogo tra giuristi e storici*", svoltosi a Palermo, il 25 e 26 maggio 2018, i cui atti, a cura di A. Blando e P. Maggio, sono in corso di pubblicazione nel numero monografico della rivista storica *Meridiana*.

L'opinione pubblica, invece, seguiva l'azione dei magistrati con interesse, a volte con passione per la drammaticità del contesto. C'erano state sette stragi; due omicidi nello stesso carcere di Novara da parte degli stessi assassini (Mario Tuti e Pier Luigi Concutelli) nei confronti di imputati che avevano annunciato l'intenzione di collaborare (Ermanno Buzzi, 13 aprile 1981, Carmine Palladino, 10 agosto 1982); l'assassinio di due magistrati, Vittorio Occorsio (1976) e Mario Amato (1980); reiterati tentativi di appartenenti ai servizi di sicurezza e alle forze di polizia di fuorviare le indagini. Emergevano prove di dipendenza di queste vicende da interessi sovranazionali, come confermò nel 2000 il generale Gianadelio Maletti, già numero due del SID in una intervista a La Repubblica (4 agosto 2000). L'intervista fu data in Sudafrica, Paese del quale Maletti aveva acquisito la cittadinanza dopo la fuga dall'Italia. Il Generale parlò del coinvolgimento della CIA nelle stragi compiute dai gruppi di destra. Secondo Maletti la CIA non sarebbe stata determinante nella scelta dei tempi e degli obiettivi, ma avrebbe fornito attrezzature ed esplosivo a Ordine Nuovo, la più robusta organizzazione terroristica di destra. Nel processo per la strage di piazza Fontana alla domanda perché non avesse informato la magistratura, il generale affermò: *"Fino al 1974 nessuno ci aveva spiegato che dovevamo difendere la Costituzione"*.

Le stragi, gli omicidi, i rischi di un capovolgimento violento delle istituzioni, solleccarono un'attenzione del tutto particolare nei confronti della magistratura inquirente, a quell'epoca costituita soprattutto da giudici istruttori.

Questi magistrati venivano incaricati dall'opinione pubblica non solo del compito di smascherare e bloccare le manovre eversive quanto del compito, più politico, di scoprire la verità sui mandanti, sui sostenitori, sui fiancheggiatori e soprattutto sugli interessi politici che stavano dietro quelle operazioni. L'accusa, non velata, era rivolta nei confronti del principale partito di governo o per non aver controllato adeguatamente gli apparati di sicurezza lasciando crescere settori con finalità eversive o addirittura di essere partecipe e interessato a quelle manovre.

2. Pietosi e disattenti

Per la prima volta si delineava un modello di giudice che traeva la propria legittimazione non solo dalla applicazione della legge ma anche dalla capacità di mettere sotto accusa la classe politica dirigente. Quel giudice appariva capace di realizzare non le aspettative del sistema pubblico ma le aspettative di una parte significativa della società, schierata politicamente con l'opposizione, che si attendeva da lui la conferma di una verità politica

precostituita e cioè che la DC fosse responsabile, per omissione o per intervento diretto, dei fenomeni che abbiamo raggruppati nella categoria della eversione nera.

Non venne approvata nessuna legge esplicitamente diretta contro il terrorismo nero che, evidentemente, non era oggetto di particolari attenzioni. Anzi il primo intervento (L. 15 dicembre 1972, n. 773) fu di tipo garantista e non era diretto contro imputati neofascisti. La legge permise la concedibilità della libertà provvisoria – questa era la formula del tempo – anche agli imputati detenuti con imputazioni che comportavano l’emissione obbligatoria del mandato di cattura, allora impeditiva del beneficio. La riforma aveva alle spalle la vicenda dell’anarchico Pietro Valpreda, detenuto in attesa di giudizio da tre anni, accusato per la strage di piazza Fontana, poi assolto, e che in base alle leggi dell’epoca non poteva essere messo in libertà, pur essendosi fortemente attenuati gli elementi a suo carico. Questa possibilità venne revocata, solo due anni dopo, dalla successiva legge Reale (152/75), dal nome del Ministro della Giustizia, che prevedeva disposizioni molto restrittive per le pessime condizioni dell’ordine pubblico.

3. La doppia ragion di Stato

Dal 1969 al 1975 (anno della legge Reale) vengono compiute sei stragi¹ tutte ricondotte ad una matrice di estrema destra. Le stragi sono rivolte verso obiettivi non selezionati, piazze, stazioni, treni; colpiscono genericamente il popolo, per spaventarlo, indurlo a chiedere ordine, punirlo perché spostato a sinistra. Alla stessa matrice politica, nello stesso periodo, sono attribuiti 20 omicidi e 1.339 attentati lievi o di media entità.

Tuttavia la legge Reale non era espressamente diretta contro il terrorismo²; aveva invece ad oggetto principale il contrasto alla criminalità organizzata, all’interno della quale rientrava certamente il terrorismo per quanto mai espressamente nominato. La situazione della sicurezza dei cittadini era drammatica: nel solo 1975 furono effettuati

¹ Milano, piazza Fontana, 12 settembre 1969; Gioia Tauro, 22 luglio 1970; Peteano, 31 maggio 1972; Milano, Questura, 17 maggio 1973; Brescia, piazza Loggia, 28 maggio 1974; Bologna, treno Italicus, 4 maggio 1974; l’ultima strage avvenne alla stazione di Bologna, 2 agosto 1980; complessivamente 235 uccisi e 751 feriti.

² La nozione di terrorismo entrò nell’ordinamento soltanto dopo il sequestro di Aldo Moro e l’assassinio della sua scorta con il d.l. n. 59 del 21 marzo 1978, convertito in l. 18 maggio 1978, n. 191 (Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati), introduttivo dell’art. 289-*bis* (sequestro di persona a scopo di terrorismo e di eversione).

9 sequestri di persona e si registrarono 386 evasioni dalle carceri; dal 1969 al 1974 le rapine passarono da 2.102 a 6.211. Perciò l'asse principale era costituito da misure relative all'ordine pubblico: divieto di uso di caschi nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, estensione della facoltà dell'uso legittimo delle armi, estensione delle misure di prevenzione, fermo di indiziati anche fuori dei casi di flagranza, possibilità di perquisizione "sul posto", casi di sospensione della prescrizione, misure processuali a favore degli appartenenti alle forze di polizia.

In questa legge l'attenzione è concentrata non sulla magistratura, ma sull'aumento dei poteri delle forze di polizia, controllate dall'Esecutivo, nei confronti delle quali la maggioranza del tempo ha più fiducia che nella magistratura, sospettata di partigianeria per le indagini scomode nei confronti di appartenenti all'*establishment*.

Due anni dopo il Parlamento approva la prima legge sui servizi di sicurezza (L. 801/77) che ha come obiettivo l'avvio di un processo di costituzionalizzazione dei servizi, sino allora operativi in un limbo ai confini con la legalità, processo che verrà portato a termine trent'anni dopo (L. 124/2007). L'intero impianto della legge appare frutto della consapevolezza dei pericoli per il sistema democratico che erano derivati e che potevano ancora derivare da deviazioni di appartenenti ai servizi di sicurezza e dalla prevalenza delle esigenze di politica internazionale sulle dinamiche interne. Le indagini giudiziarie avevano messo in luce comportamenti di appartenenti ai servizi, a volte di grado elevato, omissivi e commissivi, consistenti in favoreggiamento di imputati per le stragi o per omicidi, deviazione delle indagini, cancellazione di prove, aiuti ai latitanti. Alcuni di questi comportamenti erano stati motivati da infedeltà di carattere individuale; ma a molti magistrati inquirenti era apparso evidente che il coinvolgimento di alti ufficiali dei servizi in attività eversive dirette a consolidare il sistema e a prevenire il "rischio" di un ingresso al governo del PCI, ubbidiva ad *input* che venivano da ambienti internazionali. Una ragion di Stato internazionale aveva prevalso sulla ragion di Stato nazionale.

La legge sui servizi di sicurezza, quando ancora la verità sulla ragion di Stato internazionale era intuita, ma non documentata, proprio in base alle inchieste di diversi uffici giudiziari, tiene conto di questa situazione e costituisce due servizi, uno interno, che poteva agire solo all'interno dei confini nazionali, impermeabile alle istanze sovranazionali, ed uno per la sicurezza esterna, che si intuiva collegato alla Nato e alle strategie internazionali, ma al quale era proibito agire all'interno dei confini nazionali.

Inoltre l'articolo 8 della legge stabiliva che non possono appartenere ai servizi

“persone che, per comportamento od azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana e antifascista”. Si decide così, implicitamente, l’espulsione di tutti i coinvolti nelle indagini. Un successivo articolo 12 stabilisce che in nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell’ordine costituzionale. In questa fase, la magistratura non è nelle grazie dalle classi politiche dirigenti e non è titolare di poteri particolarmente rilevanti. Guadagna invece il consenso di una parte considerevole dell’opinione pubblica. Il suo merito principale consiste nel mettere in luce le effettive finalità delle operazioni eversive di destra; sulla base di quelle inchieste gli storici potranno sviluppare le loro interpretazioni su quel periodo.

4. Un diverso ecosistema

Il terrorismo di sinistra, quasi coevo al terrorismo di destra, ma più duraturo, si muove in un ecosistema completamente diverso. È estraneo agli apparati dello Stato; mira a distruggere il sistema, non a consolidarlo; intende estendere la propria base sociale, conquistando la classe operaia. Nel terrorismo di sinistra prevale la identità rispetto al perseguimento della finalità, la frantumazione rispetto alla compattezza; le organizzazioni che si succedono o si affiancano, in questo campo, sono circa settanta; con il tempo prenderanno il sopravvento le Brigate Rosse e Prima Linea. Invece le organizzazioni di destra, che mirano più al conseguimento della finalità che al primato della identità, sono poco più di dieci. Il terrorismo di sinistra ritiene che è ormai matura in Italia una svolta rivoluzionaria e si pone conseguentemente l’obiettivo di costruirla e di assumerne la direzione. Rientra nella sua strategia colpire tutti coloro che, a qualsiasi livello, rappresentano lo Stato e le imprese (Stato Imperialista delle Multinazionali, SIM). A differenza del terrorismo nero, rivendica ogni attentato attraverso verbosi comunicati nei quali spiega le ragioni per le quali una determinata persona è stata uccisa. Le organizzazioni di sinistra commettono, dal 1974 al 2003, 84 omicidi, rapine, gambizzazioni, incendi; le vittime, complessivamente, saranno più di 1000, molte delle quali resteranno menomate profondamente per tutta la vita. Uccidono otto magistrati³.

³ Francesco Coco, procuratore della Repubblica a Genova, fu ucciso dalle BR l’8 giugno 1976; Riccardo Palma, magistrato addetto al ministero della Giustizia, fu ucciso dalle BR a Roma il 14 febbraio 1978; Girolamo Tartaglione, direttore generale degli Affari penali al Ministero della Giustizia, fu ucciso a Roma dalle BR il 10 ottobre 1978; Fedele Calvosa, procuratore della Repubblica a Castrovillari, fu ucciso

L'approccio delle classi politiche dirigenti nei confronti del terrorismo rosso, cambia rispetto al terrorismo nero. Si tratta di un fenomeno estraneo a qualsivoglia struttura pubblica e realmente pericoloso per la stabilità della democrazia, anche se la piena consapevolezza della drammaticità dello scontro matura solo dopo il sequestro di Aldo Moro e l'omicidio della sua scorta. Ne deriva sostegno senza riserve alla magistratura, che, a differenza da quanto accadde con il terrorismo nero, è la principale interlocutrice del governo e dei partiti.

Non sono molti, circa cinquanta in tutta Italia, questi magistrati, ma gli incontri e i summit sono rari, a differenza di quanto accadde nei confronti del terrorismo nero. Gli inquirenti sono premuti dalla necessità di essere rapidi; un giorno senza indagini potrebbe voler dire un morto in più. Devono essere di esempio per le forze di polizia che lavorano anch'esse senza sosta al loro fianco. Gli incontri potrebbero essere utili, ma non ci sarebbe adeguata sicurezza perché gli incontri sarebbero stati certamente pubblicizzati. Il tema della sicurezza aveva due facce: evitare rischi inutili, quelli necessari erano sufficienti, allargare il gruppo di magistrati incaricati di queste indagini perché, come spiegò il capo stimato e molto amato di un Ufficio Istruzione del Nord: *così diventa meno utile uccidere uno di voi e comunque, se capita, ci sono altri che possono immediatamente prendere il vostro posto.*

5. Tre distinte funzioni

La magistratura svolge tre essenziali e riconosciute funzioni nei confronti del terrorismo rosso: *a)* diffusione delle conoscenze nei confronti del mondo politico e della intera società, *b)* elaborazione e proposizione delle strategie, anche legislative, *c)* contrasto giudiziario.

I pm e i giudici istruttori sono gli unici che interrogano gli imputati e i testimoni, studiano tutti i documenti e ne traggono valutazioni utili per decidere le strategie future, scambiano tra loro e con i migliori investigatori delle forze di polizia informazioni, osservazioni e previsioni.

Per forza di cose diventano interlocutori privilegiati di una politica che è colta di

dalle Unità comuniste combattenti a Patrica, in provincia di Frosinone, l'8 novembre 1978; Emilio Alessandrini, sostituto procuratore della Repubblica a Milano, fu ucciso da Prima Linea nella sua città il 29 gennaio 1979; Nicola Giacumbi, procuratore della Repubblica a Salerno, fu ucciso dalle BR nella sua città il 16 marzo 1980; Girolamo Minervini, direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, fu ucciso a Roma dalle BR il 18 marzo 1980; Guido Galli, sostituto procuratore della Repubblica a Milano, fu ucciso da Prima Linea nella sua città il 19 marzo 1980.

sorpresa, non sa e vuole capire. Le teorie interpretative si sprecano, quasi tutte costruite non sui fatti ma sui pregiudizi: emanazioni del PCI, “compagni che sbagliano”, disillusi dalla politica riformatrice e non più rivoluzionaria del PCI, “fascisti rossi”, provocatori alimentati dalle forze di governo e da settori deviati dei servizi per mettere in crisi la classe operaia e chi la rappresenta nel sindacato e nella politica. Le opinioni, sostenute o contrastate dai mezzi di comunicazione, a seconda dell'appartenenza di ciascuno, si succedono disordinatamente e generano confusione. Stessa confusione sugli strumenti di contrasto: tribunali militari, tribunali speciali, leggi speciali, mezzi di difesa specifici per i magistrati più esposti, come impermeabili blindati e cartelle blindate, scorte (agli inizi ancora impreparate, spesso munite di fucili MAB scarichi perché pericolosi) macchine blindate (allora del tutto artigianali, prive di aria condizionata e con finestrini bloccati); Ugo La Malfa, dopo il sequestro Moro, chiese in Parlamento la pena di morte. Insomma, una grande confusione.

6. La delega

Ad alcuni magistrati vengono richiesti colloqui riservati dai vertici di tutti i partiti per capire il fenomeno, le radici, la effettiva pericolosità, le possibili evoluzioni. Le risposte sono omogenee. Questi terroristi sono di sinistra, non sono né fascisti travestiti da sovversivi di sinistra, né provocatori travestiti da terroristi. Le leggi devono restare nei confini della Costituzione perché una delle finalità che queste organizzazioni terroristiche perseguono è dimostrare che lo Stato democratico è una tigre di carta, costringerlo a gettare la maschera e a ricorrere al tradimento dei principi democratici per poter combattere efficacemente. Un secondo profilo di diffusione delle conoscenze da parte dei magistrati riguardò le fabbriche, le scuole, le università e i comitati di quartiere. Le difficoltà maggiori si incontrarono in fabbrica per la presenza effettiva ed operante di nuclei terroristi e nelle università, sia per la stessa ragione, sia per la naturale propensione dei giovani a stare dalla parte di quella che appariva l'opposizione a un sistema politico che anch'essi condannavano.

Le leggi penali dell'epoca, tutte sotto il segno dell'emergenza, hanno tre caratteristiche: arretrano la soglia della punibilità, estendendola agli atti preparatori di gravi delitti; aumentano considerevolmente le pene; prevedono altrettanto considerevoli riduzioni di pene per i casi di collaborazione; più avanti verrà “premiata” anche la semplice dissociazione.

Queste misure sono spesso richieste direttamente dagli stessi magistrati inquirenti.

In Parlamento accade che si dica “Queste misure ce le hanno chieste i magistrati e noi le approviamo”. Non ha spazio il richiamo ad assumersi le necessarie responsabilità.

Le disposizioni sono spesso elastiche e aprono spazi considerevoli alla discrezionalità del giudice, che diventa il *dominus* indiscusso delle indagini. Non si tratta di una rinnovata fiducia nella magistratura; è la conseguenza del mandato tacito che prima la politica e poi la società le affidano: sconfiggere il terrorismo, comunque.

Nell’attività giudiziaria comincia a prevalere lo scopo sulla regola. La regola, vaga, definisce il campo di azione del giudice, che deve comporre ogni volta un delicato equilibrio tra il rispetto delle garanzie dell’imputato e il raggiungimento della finalità principale. L’aumento delle pene detentive, insieme al regime carcerario, spesso molto duro, ha efficacia per un verso deterrente e per altro verso di induzione alla collaborazione.

7. L’arretramento della soglia della punibilità

L’arretramento della soglia della punibilità è effettuata o attraverso interpretazioni giurisprudenziali o attraverso nuove ipotesi incriminatrici. Si creano singole fattispecie di parte speciale attraverso le quali si criminalizzano atti prodromici rispetto alla realizzazione di specifici delitti. Si procede ad una anticipazione dell’intervento penale, rispetto ai limiti posti dalla generale disciplina del tentativo, intervento la cui legittimazione sul piano formale risiede proprio nella creazione di una normativa ad hoc. Gli strumenti giuridici di parte speciale utilizzati per ottenere il risultato della anticipazione dell’intervento penale sono diversi: si passa dalla previsione di fattispecie di attentato, ad ipotesi di reati di pericolo astratto, presunto o concreto, al ricorso a fattispecie associative e reati di opinione e, ancora, alla criminalizzazione di forme di cospirazione, di mera istigazione o apologia.

La giurisprudenza condivide le finalità politiche di questa strategia penale e punisce, a titolo di tentativo, soggetti che stavano avviando l’esecuzione dell’azione tipica, avendo peraltro posto in essere, fino a quel momento atti sostanzialmente preparatori rispetto alla commissione del reato. È il caso, concreto, di un uomo che si trova di fronte ad una banca: la conosce, ha con sé armi ed alcuni strumenti volti al travisamento della persona. Attende solo il momento propizio per commettere la rapina. Questo basta alla polizia per intervenire: l’uomo si lancia in una precipitosa fuga, al termine della quale è arrestato. Il caso è stato oggetto della sentenza, 13 febbraio 2012, n. 12175 della seconda Sezione penale della Cassazione, che valorizza il riferimento, nel dato letterale dell’art.

56 c.p., alla punibilità dell'azione «incompiuta» come espressione di «*un qualcosa che precede l'esecuzione vera e propria, ossia quell'insieme di atti (o semplice atto) che, sebbene non esecutivi, valutati unitariamente, abbiano l'astratta attitudine a produrre il delitto programmato. [...] Ciò quindi permette di affermare che ci si trova di fronte ad un tentativo punibile in tutti quei casi in cui l'agente abbia approntato e completato il suo piano criminoso in ogni dettaglio ed abbia iniziato ad attuarlo pur non essendo ancora arrivato alla fase esecutiva vera e propria, ossia alla concreta lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice*».

8. I “pentiti”

Le norme sui cosiddetti pentiti, “*concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per la individuazione e la cattura dei concorrenti*” (art. 4 dl 15 dicembre 1979 convertito in legge 6 febbraio 1980 n.15), prevedono la non applicabilità dell'aggravante speciale della finalità di terrorismo, la sostituzione dell'ergastolo con la reclusione da dodici a venti anni e la riduzione delle altre pene da un terzo alla metà. L'intera gestione della materia, scottante per la possibilità di errori di valutazione e per le intense polemiche che accompagnarono la costruzione di questa figura, fu totalmente affidata ai magistrati inquirenti. Sono loro che raccolgono o verificano le dichiarazioni, ne verificano l'attendibilità, ne decidono l'utilità, negoziano i benefici, garantiscono la protezione. Il dibattito sull'ammissibilità di questi benefici è intenso, coinvolge grandi principi sui fondamenti primi della giustizia e interessa praticamente tutta la società italiana. Molta parte degli oppositori si richiamano a principi garantistici, questa volta, paradossalmente per chiedere non meno pena ma più pena⁴. Il bilancio fu ampiamente positivo: molte vite salvate, molte organizzazioni terroristiche smantellate.

9. Un diritto penale del nemico?

La spinta per il conseguimento dello scopo incise certamente sull'accertamento penale, non più rivolto alla sola verifica dell'esistenza del fatto, ma diretta ad accer-

⁴ D. Pulitanò, *L'evoluzione delle politiche penali in Italia negli anni Settanta e Ottanta*, in M. Donini e L. Stortoni (a cura di), *Il diritto penale tra scienza e politica*, Bononia University Press, 2015, p. 37.

tare determinate qualità soggettive dell'imputato, in particolare se appartenente ad una specifica organizzazione terroristica. L'imputato che appartiene a quella organizzazione considera sé stesso come nemico del magistrato che gli sta di fronte e intende essere considerato come tale. In ciò è agevolato dalle polemiche sulle leggi antiterrorismo criticate come frutto del "diritto penale del nemico". Se si applicasse la logica che il terrorista vuole imporre, e se davvero fossimo stati di fronte al diritto penale del nemico, non avrebbe più alcun senso il processo, inteso come momento formale di accertamento della verità giudiziale. Avrebbe invece rilevanza prioritaria la verifica empirica della personalità pericolosa del soggetto: appartiene alle Brigate Rosse, a Prima Linea o a qualsiasi altro gruppo terroristico? La sua sostanziale soggettività è quella del nemico? Il processo, insomma, decadrebbe inevitabilmente da procedura di verifica empirica delle ipotesi d'accusa, in tecnica d'inquisizione sulla persona e di ratifica giudiziaria di ciò che è già stato politicamente deciso. Oggetto del giudizio, in questo processo inteso come lotta al nemico, non sarebbe l'accertamento dell'eventuale responsabilità dell'imputato per l'imputazione contestatagli, ma il puro accertamento della sua appartenenza a un gruppo terroristico. Questa è la soluzione che i terroristi auspicerebbero perché concederebbe loro lo status di nemico, degradando i giudici in membri di tribunali di guerra, banalizzando gli sforzi per garantire i diritti costituzionali.

10. La prima smentita

Lucio Dalla cantava nel 1979: *"Si esce poco la sera compreso quando è festa / e c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra / e si sta senza parlare per intere settimane / e a quelli che hanno niente da dire / del tempo ne rimane"*. I sacchi di sabbia erano stati montati, l'anno prima, insieme ai fucili mitragliatori attorno alla caserma Lamarmora, a Torino, dove si sarebbe celebrato il primo processo al nucleo storico delle BR.

Le BR avevano un solo obiettivo: impedire che il processo si celebrasse. Lo Stato sarebbe stato costretto a prendere atto che "la rivoluzione non si processa", a diventare imbecille o feroce confermando così le motivazioni politiche dei terroristi. Bisognava, al contrario, processare le BR con le regole della democrazia. Se non si fosse riusciti, alla sconfitta morale e politica si sarebbe aggiunta una inevitabile torsione autoritaria, frutto della perdita di credibilità. Cinque mesi prima, il 18 ottobre del 1977, nella prigione di Stammheim, vicino Stoccarda, erano stati trovati i corpi

senza vita di tre terroristi della *Rote Arme Fraktion*. Si erano suicidati con un'arma da fuoco; le autorità del carcere sapevano che un'arma era entrata in quella cella di massima sicurezza, portata da un avvocato, ed erano a conoscenza dei propositi suicidi. Quelle morti sembravano dare ragione al terrorismo. Ma quel processo doveva dimostrare che l'Italia non era Stammheim.

I problemi iniziali furono due: comporre la giuria, tutti sapevano quanto pericoloso potesse essere farne parte, e garantire la difesa agli imputati che rifiutavano ogni forma di difesa nel corso del dibattimento minacciando di morte gli avvocati che l'avessero accettata. Il processo, prima di quella mattina del 9 marzo 1978, era stato rinviato due volte: nel 1976, dopo l'assassinio del procuratore generale di Genova, Francesco Coco, l'8 giugno di quell'anno, e nell'aprile 1977, dopo l'assassinio del presidente degli avvocati torinesi, Fulvio Croce, che si era coraggiosamente impegnato per la difesa di ufficio.

Il 9 marzo 1978 si riuscì finalmente a comporre la giuria, dopo 134 defezioni. L'avvocato Vittorio Chiusano, nuovo presidente del Consiglio dell'Ordine, stabilì che la difesa di ufficio sarebbe consistita nella sola garanzia del rispetto delle regole. Il 10 marzo, secondo giorno del processo, le BR uccisero a Torino il maresciallo Rosario Berardi. L'omicidio fu rivendicato in Aula. La stessa cosa avvenne pochi giorni dopo per il sequestro di Aldo Moro e l'assassinio della scorta. L'Aula di Torino era usata come cassa di risonanza degli omicidi. Ma il processo era ormai sui binari giusti. Parallelamente si svolgeva nelle fabbriche, nelle scuole e nei comitati di quartiere una intensa opera di chiarimento sugli obiettivi reali dei terroristi. Ancora una volta spettava ai magistrati spiegare, rispondere alle domande, fornire la documentazione. La partecipazione dei cittadini era larghissima, tale da preoccupare gli stessi terroristi. La sentenza fu letta in Aula il 23 giugno: 29 condanne e 16 assoluzioni. Nessuna condanna "esemplare". La tesi del diritto penale del nemico era stata sconfitta. Ma solo in quell'Aula, perché furono in molti a criticare fuori dell'Aula il presidente di quella Corte d'Assise, Guido Barbaro, per la decisione, ritenuta troppo mite e non consapevole della gravità del momento. Era invece la conferma che i valori costituzionali potevano ispirare l'azione dei giudici anche in quelle tragiche circostanze.